

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - Presidente

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere

Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere

Dott. DI IASI Camilla - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Omissis, elettivamente domiciliati in ROMA via *omissis*, presso lo studio dell'avvocato *Omissis*, rappresentati e difesi dall'avvocato *Omissis*, giusta delega a margine;

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 129/03 della Commissione tributaria regionale sezione distaccata di CATANZARO, depositata il 10/01/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/08 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l'Avvocato *Omissis*, che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il resistente l'Avvocato *Omissis*, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

In data 29.5.1998 R.G. e C.I. presentavano ricorso innanzi alla C.T.P. di Catanzaro avverso l'atto di classamento su una loro unità immobiliare sita nel comune di Decollatura, chiedendone la revisione. Si costituiva l'U.T.E. di quella città deducendo l'inammissibilità del ricorso perchè privo degli elementi essenziali previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2.

Successivamente, in data 16.10.2002, i ricorrenti depositavano memorie illustrative con le quali integravano il ricorso nei sensi lamentati da controparte.

La C.T.P., ignorando l'eccezione proposta, accoglieva nel merito il ricorso attribuendo all'unità immobiliare la classe A/3.

Proponeva appello l'Ufficio riproponendo la richiesta di inammissibilità già avanzata in primo grado ed evidenziando che le cd. memorie illustrative presentate da parte privata altro non erano che un nuovo ricorso. Si costituivano i contribuenti, eccependo violazioni formali in tema di notifica ed insistendo sulle richieste di primo grado.

La C.T.R. accoglieva il gravame ed, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inammissibile il ricorso dei contribuenti.

Avverso detta decisione R.G. e C.I. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia del territorio.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, i ricorrenti, pur rubricandolo come omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentano, sostanzialmente, l'omessa pronuncia in ordine alla loro richiesta di inammissibilità dell'appello proposto dall'U.T.E. di Catanzaro, per avere l'appellante, nell'atto d'impugnazione, dedotto soltanto motivi processuali senza impugnare nel merito la pronuncia per sé sfavorevole.

Con la seconda censura si denuncia la falsa applicazione del d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, sostenendo che, malgrado la tesi sostenuta dall'U.T.E. e condivisa dalla C.T.R., il ricorso introduttivo, sebbene generico, non era carente degli elementi richiesti a pena di inammissibilità, in quanto per l'omessa indicazione della residenza o del domicilio eletto non è prevista l'inammissibilità ma solo che le notifiche siano eseguite presso la segreteria della Commissione d.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 17, comma 3. Riferivano, inoltre, che il ricorso introduttivo conteneva l'indicazione dell'atto impugnato, i motivi e l'oggetto della domanda per cui erano stati rispettati i requisiti di cui all'art. 18, comma 2.

Con l'ultima doglianza deducono la falsa applicazione del d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 2, sostenendo che la memoria illustrativa prodotta nel giudizio di primo grado era ammissibile e nei termini, per quanto previsto all'art. 32, comma 2, avendo soltanto sviluppato il thema decidendum introdotto con il ricorso e depositato documenti.

Il ricorso è infondato.

Occorre esaminare preliminarmente il secondo e terzo motivo in quanto preordinati logicamente e giuridicamente all'esame della prima censura.

Dagli esami degli atti permesso a questa Corte, trattandosi di denuncia di error in procedendo, risulta che l'atto introduttivo del presente procedimento è del tutto privo dei requisiti richiesti, a pena d'inammissibilità, dal d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2.

Detto atto appare, infatti, più come un'informale istanza di revisione di classamento di unità immobiliare diretta sia alla C.T.P. di Catanzaro ed all'U.T.E. di quella città che come l'atto iniziale di un giudizio, essendo mancante dell'indicazione della residenza o del domicilio eletto dei ricorrenti, dell'atto impugnato e dei motivi dell'impugnazione, non consentendo così di individuare né il petitum che la causa petendi.

Né, peraltro, la memoria depositata in data 12.10.2002, oltre due anni dopo la presentazione del pseudo ricorso, può sanare il vizio rilevato, in quanto tale atto può integrare i motivi dedotti nel ricorso introduttivo ma non proporre dei nuovi o, come nella specie, avanzare per la prima volta richieste motivate non proposte con il ricorso. Né, infine, può applicarsi il principio secondo il quale: "La parte, che abbia proposto un ricorso inammissibile per essere lo stesso privo di taluni requisiti previsti a pena d'inammissibilità dal d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, può validamente proporre un nuovo ricorso se nel frattempo il termine per ricorrere non sia scaduto e l'inammissibilità del primo ricorso non sia stata dichiarata, dal momento che, in tale ipotesi, il diritto di impugnazione non può ritenersi consumato", in quanto, nella specie, il termine è ampiamente decorso, essendo stata la memoria presentata ben oltre due anni dopo la scadenza di detto termine.

Conseguentemente deve ritenersi legittima l'inammissibilità del ricorso dei coniugi R.G. e C.I. pronunciata dalla C.T.R. della Calabria.

Il rigetto di tali motivi rende irrilevante l'esame della prima censura da ritenersi assorbita.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Tuttavia questa Corte ritiene che sussistano motivi di equità per la pronuncia di compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 12 giugno 2008.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2008